

**Contratto per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza \_SDAPA -Edizione 5**

L'anno 2022, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**Premesso che**

- Con D.D.G. n.2022/00000 del \_\_\_\_\_, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2021/D.00251 del 27/10/2021 del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, con cui è stato aggiudicato l'appalto specifico nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata -Edizione 5 – Simog gara n. 8092305;
- Con nota prot. 38024/20BD del 16/03/2022, registrata in arrivo al protocollo aziendale in pari data al n. 31141, la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, ha comunicato la conclusione, con esito positivo, dell'istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n, 50/2016 e ss.mm.ii. in capo alle varie Ditte aggiudicatarie, e che l'aggiudicazione dei lotti della procedura d'appalto di che trattasi nei confronti dei vari operatori disposta, con Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2021/D.00251 del 27.10.2021, è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con l'atto predetto si affidava alla Ditta \_\_\_\_\_, la fornitura in somministrazione dei prodotti farmaceutici come risultante in dettaglio nel prospetto riepilogativo allegato alla predetta D.D.G. relativa ai seguenti lotti, e ai prezzi unitari, Iva esclusa, riportati a fianco di ciascun prodotto;
- in merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, sono state acquisite dalla SUA-RB le informazioni/comunicazioni antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.lgs..

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011, si procede alla stipula del presente anche in assenza dell'informazione antimafia, fatto salvo il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

**Tutto ciò premesso,**

**Tra:**

- **L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)** con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, (di seguito nominata per brevità anche "*Azienda Sanitaria*"), in persona del Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione del Commissario dell'A.S.P. n. 2018/00062 del 30/01/2018;

**E**

- **La Società** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ partita Iva \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità anche "*Fornitore*"), in persona del sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_. C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

**Si conviene e si stipula quanto segue.**

**Art. 01-Valore delle premesse e degli allegati** Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

**Art. 02- Oggetto dell'appalto** L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza affida al Fornitore \_\_\_\_\_ come costituito, che accetta senza riserva alcuna la fornitura in somministrazione di prodotti farmaceutici, alla stessa aggiudicati, come risultante in dettaglio nel prospetto riepilogativo allegato alla predetta D.D.G. relativa ai seguenti lotti, e ai prezzi unitari, Iva esclusa, riportati a fianco di ciascun prodotto \_\_\_\_\_

**Art. 03 – Durata della fornitura, norme regolatrici e disciplina applicabile** La fornitura sarà effettuata in regime di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile, e sarà ripartita nell'arco di mesi 36 (trentasei) a decorrere dal \_\_\_\_\_. Trova applicazione la previsione di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all'Azienda Sanitaria.

Le quantità dei farmaci riportate nel prospetto di aggiudicazione sono indicative e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene ed alle esigenze dell'Azienda Sanitaria. Pertanto l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di acquistare per necessità sopravvenute, prodotti farmaceutici

relativi a lotti per i quali non siano stati previsti consumi, al prezzo aggiudicato con la gara d'appalto, previa intesa con la Ditta aggiudicataria

**Art. 04- Ammontare dell'appalto** L'importo complessivo presunto della fornitura per il previsto periodo contrattuale di mesi 36 è stabilito in € \_\_\_\_\_, oltre l'Iva come per legge.

**Art.05 Adeguamento prezzi** -I prezzi unitari di ciascun prodotto sono quelli indicati nella prospetto riassuntivo di aggiudicazione, e s'intendono fissi per tutta la durata della fornitura Ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i prezzi dei farmaci aggiudicati, nel corso di validità dei contratti, potranno subire variazioni:

- qualora si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, preventivamente negoziati ed autorizzati da AIFA, (l'Azienda Sanitaria, in tal caso, provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara);
- per eventuali variazioni delle scontistiche alle Strutture Sanitarie, negoziate con AIFA

**Art. 06- Condizioni economiche della fornitura** Il prezzo della fornitura di ciascuno dei prodotti aggiudicati dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzini farmacie dell'ASP a rischio del *Fornitore*. Sarà pure comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio, del contributo Conai qualora previsto, e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva.

**Art. 07- Garanzia definitiva** A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto il *Fornitore* ha costituito deposito cauzionale di € \_\_\_\_\_ (inserire se del caso cauzione ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016) mediante fidejussione n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, anche eventualmente prorogato e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, e sarà svincolata a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.

**Art. 08 -Continuità terapeutica** Per i soli farmaci PHT erogati in regime DPC, l'Azienda Sanitaria si riserva, comunque, di procedere all'acquisto di eventuali prodotti farmaceutici anche diversi da quelli risultati aggiudicati dalla procedura di gara, negli specifici casi di seguito riportati, tenuto conto, a riguardo, delle linee guida disposte dal competente dipartimento della Regione Basilicata, ex DGR n. 37/2017:

- continuità terapeutica su indicazione del medico prescrittore;
- qualora ricorrano particolari e specifiche esigenze cliniche motivate dal medico prescrittore, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: specifica via di somministrazione del farmaco,

intolleranza e/o controindicazioni al farmaco, ecc. Nelle suddette eventualità, il farmaco prescritto sarà acquistato dalla ditta che lo commercializza ai prezzi e condizioni offerti nella presente procedura di gara. Per i pazienti Drug Naive che non rientrano nelle sopra citate casistiche, sarà somministrato il prodotto farmaceutico aggiudicato.

**Art. 09 -Esecuzione del contratto e consegne** Il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente contratto. Nella esecuzione il *Fornitore* è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il *Fornitor* garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi. La prestazione a carico del *Fornitore* avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

In particolare, per i **farmaci del PHT regionale** da distribuirsi in DPC, il *Fornitore* deve effettuare le consegne dei prodotti richiesti presso i distributori intermedi o presso i punti di consegna che ciascuna Azienda indica nell'ordine.

Il *Fornitore* deve effettuare le consegne dei prodotti richiesti, senza vincolo di quantità minime o massime, secondo i requisiti previsti dal capitolato d'oneri e capitolato tecnico, e da tutte le norme vigenti in materia, ed in esatta conformità agli ordinativi formali emessi dalle U.O. di Farmacia dell'Azienda Sanitaria. Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, sull'ordinativo di fornitura sarà riportato il codice univoco d'ufficio. I prodotti dovranno essere garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del *Fornitore*. Le consegne dovranno essere effettuate presso i magazzini delle U.O. di Farmacie dell'Azienda Sanitaria secondo le quantità e le qualità richieste con il buono medesimo, esclusivamente nelle ore antimeridiane, entro **5 giorni** naturali e consecutivi dalla ricezione del medesimo, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda Sanitaria, il *Fornitore* dovrà

provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 (due) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta. L'Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 6 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco, pertanto, dovrà essere facilmente rintracciabile la data di produzione dello stesso. Se la validità fosse inferiore, il *Fornitore* dovrebbe contattare l'Azienda Sanitaria per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori. All'occorrenza, tale informazione dovrà essere resa prontamente disponibile all'Azienda Sanitaria richiedente. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese con addebito al *Fornitore* inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19 e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. Il *Fornitore* dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata. Il *Fornitore* potrà proporre all'Azienda Sanitaria o questa al *Fornitore*, previo parere tecnico da parte dell'utilizzatore, di affiancare, a parità di condizioni di contratto, i prodotti aggiudicati con prodotti contenenti il medesimo principio attivo e la medesima via di somministrazione successivamente immessi in commercio.

**Art. 10 –Controlli quali-quantitativi** La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 5 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Azienda Sanitaria, la quale metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 (cinque) giorni solari. Qualora entro tale data il *Fornitore* non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 (trenta) giorni solari dalla medesima segnalazione l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del *Fornitore*, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. Il *Fornitore* dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il *Fornitore* non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo

per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 5 (cinque) giorni solari di deposito garantiti.

**Art. 11 –Indisponibilità temporanea del prodotto e acquisti sul libero mercato.** In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il *Fornitore* dovrà comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti. In tal caso il *Fornitore* dovrà indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; -
- la causa dell'indisponibilità.

Contestualmente alla notifica d'indisponibilità potrà essere proposto un prodotto alternativo con identiche caratteristiche tecniche quali/quantitative che, previa accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria richiedente, potrà essere fornito in sostituzione. In caso di mancata tempestiva comunicazione si applicherà una penale così come definita nell'art. 19. In caso d'indisponibilità superiore ai tempi di consegna come sopra definiti, l'Azienda Sanitaria, sino alla consegna dell'ordine inevaso, procederà:

- accedendo alla graduatoria di gara del lotto (ovviamente nel caso ci fossero state altre aziende offerenti nel lotto) addebitando al *Fornitore* inadempiente il maggior costo sostenuto, anche nel caso in cui il fornitore temporaneamente subentrante non avesse mantenuto il prezzo di gara;
- accedendo direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato (nel caso non ci fossero state altre aziende offerenti nel lotto) addebitando al *Fornitore* inadempiente l'eventuale maggiore onere economico e la penale prevista.

**Art. 12 -Fuori produzione” e accettazione di nuovi prodotti** Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del contratto il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di svolgimento della procedura, a causa della messa “fuori produzione” dello stesso da parte della casa produttrice, il *Fornitore* dovrà comunicare tempestivamente e con riferimenti puntuali tale circostanza all'Azienda Sanitaria, allegando, se inviata, la copia della comunicazione di “fuori produzione” inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco. Nell'ambito della comunicazione in questione il *Fornitore* dovrà indicare in sostituzione un prodotto avente caratteristiche quali/quantitative equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto. In caso di non disponibilità di un prodotto in sostituzione del prodotto aggiudicatario messo “fuori produzione”, l'Azienda Sanitaria può procedere all'esecuzione in danno, acquistando, quindi, direttamente il prodotto sul libero mercato e addebitando al *Fornitore*

l'eventuale differenza di prezzo. In tal caso il *Fornitore* non sarà più tenuto a consegnare il prodotto richiesto nello specifico ordine.

**Art. 13- Osservanza normativa vigente** Il *Fornitore* è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto del presente contratto vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

**Art. 14 -Tracciabilità dei flussi finanziari** Il *Fornitore* assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della suindicata legge il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

**Art. 15 –Pagamenti e verifica di conformità** Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Al fine di agevolare il processo di liquidazione, il *Fornitore* dovrà trasmettere le fatture in modalità elettronica attraverso gli appositi sistemi di interscambio. La fattura dovrà essere intestata all'Azienda Sanitaria e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda Sanitaria richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i) ed il CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il *Fornitore* emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al *Fornitore* di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il *Fornitore* è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria, comunicando tempestivamente all'Azienda Sanitaria e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare. I pagamenti verranno disposti, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

In ogni caso la fatturazione omnicomprendiva di tutti gli oneri posti a carico del *Fornitore* dal presente contratto. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda Sanitaria.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dall'Azienda Sanitaria.

**Art. 16- Subappalto** Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare la fornitura oggetto del presente contratto.

**Art. 17 Cessione dei crediti derivanti dal contratto** Ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

**Art. 18- Divieto di cessione del contratto** È fatto divieto al *Fornitore* di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di Concessione per la vendita AIC nazionale, ovvero di trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla G.U.R.I., l'Azienda Sanitaria, previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, potrà autorizzarne l'affidamento della



fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto.

**Art. 19 -Inadempimenti e penali** Il *Fornitore* è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro l'ora e giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00 e, comunque, a capienza del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. L'Azienda Sanitaria committente potrà, dopo 3 mancate consegne, rescindere il contratto. Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il *Fornitore* sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

È fatta salva la facoltà, per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del *Fornitore*. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., l'Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al *Fornitore* il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.). In caso di ritardi reiterati, l'Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando *Fornitore* il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto sostitutivo dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In caso d'indisponibilità temporanea uguale o superiore a 2 volte per anno del prodotto l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale pari al 5 (cinque/00) per mille del valore complessivo della fornitura contrattualizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; In caso di mancata comunicazione tempestiva per iscritto d'indisponibilità temporanea del prodotto oggetto

dell'ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per cento del valore dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno- Le penali stabilite nel presente articolo sono applicabili in quanto proporzionali rispetto alle prestazioni contrattuali richieste. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 5. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

**Art. 20 -Risoluzione e recesso del contratto** È facoltà dell'Azienda Sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, l'Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del *Fornitore*, modificare nelle quantità o revocare la fornitura dei farmaci qualora:

1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e conseguente immissione in commercio di medicinali generici e/o biosimilari.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, nelle more e per il tempo strettamente necessario al Soggetto Aggregatore SUA-RB di esperire nuovi appalti, l'Azienda Sanitaria provvederà all'approvvigionamento temporaneo di detti farmaci mediante l'attivazione di nuovi confronti concorrenziali, invitando tutti gli operatori economici in possesso di A.I.C. per lo specifico principio attivo in relazione al singolo dosaggio e formulazione. Nei casi di recesso di cui sopra, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria contraente delle forniture eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. L'Azienda Sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso *Fornitore* delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. L'Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del *Fornitore* agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento

della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Azienda Sanitaria che ha richiesto l'adempimento. L'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al *Fornitore* da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

**Art. 21- Piano anticorruzione** Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 22 - Trattamento dei dati personali e riservatezza** Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

Il *Fornitore* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati adottato dall'Azienda Sanitaria. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

**Art. 23 - Foro competente** Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza (Foro esclusivo, con rinuncia espressa ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

**Art. 24 -Registrazione e spese contrattuali** La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

**Art. 25 – Rinvio** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme di legge statali e regionali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'Azienda Sanitaria nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'Azienda Sanitaria. La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

**Società**

**Azienda Sanitaria Locale di Potenza**

**Il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato**

**Dr. Gaetano Rinaldi**